

aran

AGENZIA PER LA
RAPPRESENTANZA
NEGOZIALE
DELLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI

Direzione "Contrattazione 2"
U.O. Regioni ed Enti Locali

ARAN - Protocollo Uselta



N. 0013952/2018 del 20/07/2018

Roma

Al Comune di
Ufficio Personale
comune

Prot. n. 12377 dell'11 giugno 2018
Risposta a nota prot.n. 3327 del 6 giugno 2018

Oggetto: orario di lavoro (art.22 CCNL Funzioni locali 21.5.2018)

Nel merito del quesito formulato, relativamente alla particolare problematica esposta, si ritiene opportuno precisare quanto segue.

La disciplina contrattuale in materia di orario di lavoro, contenuta nell'art. 22 del CCNL del 21.5.2018, ha sostanzialmente recepito ed aggiornato le previsioni contrattuali previgenti (art. 17 del CCNL del 6.7.1995), nel rispetto delle disposizioni di legge attualmente in vigore (D.Lgs.n.66 del 2003 che ha dato attuazione alla Direttiva 93/104/CE e successive modifiche).

L'art. 22, comma 1, del richiamato CCNL, nel confermare che l'orario ordinario di lavoro è di 36 ore settimanali ed è funzionale all'orario di servizio e di apertura al pubblico, ha precisato anche che lo stesso è articolato su cinque giorni.

Si tratta di una previsione che non solo tiene conto che questa articolazione rappresenta la tipologia oraria maggiormente diffusa nelle amministrazioni del comparto, ma è pienamente coerente con le disposizioni dell'art.22, comma 2, della legge n.724/1994, secondo le quali: *"Nelle amministrazioni pubbliche indicate nel comma 1 l'orario settimanale di lavoro ordinario, nell'ambito dell'orario d'obbligo contrattuale, è funzionale all'orario di servizio e si articola su cinque giorni, anche nelle ore pomeridiane, fatte salve le particolari esigenze dei servizi pubblici indicati nel comma 1."*

Contestualmente, comunque, sono state salvaguardate anche le esigenze dei servizi che debbano essere erogati con carattere di continuità e che richiedano orari continuativi o prestazioni per tutti i giorni della settimana o che presentino particolari necessità dovute al collegamento con le strutture di altri uffici pubblici.

Anche per questo aspetto, la disciplina contrattuale si muove nell'ambito delle previsioni legislative.

Infatti, l'art.22, comma 1, della legge n.724/1994 dispone che: *"Sono fatte salve in ogni caso le particolari esigenze dei servizi pubblici da erogarsi con carattere di continuità e che richiedono orari continuativi o prestazioni per tutti i giorni della settimana, quelle delle istituzioni scolastiche, nonché quelle derivanti dalla necessità di assicurare comunque la funzionalità delle strutture di altri uffici pubblici con un ampliamento dell'orario di servizio anche nei giorni non lavorativi."*

Pertanto, sostanzialmente, nulla è innovato rispetto al passato.

VIA DEL CORSO 476,
00186 ROMA
C.F. 97104250580

R1

aran

AGENZIA PER LA
RAPPRESENTANZA
NEGOZIALE
DELLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI

Alla luce di quanto detto, quindi, l'indicazione dell'art. 22, comma 1, del CCNL del 21.5.2018 relativa alla articolazione dell'orario ordinario di lavoro su cinque giorni settimanali non può essere considerata, per gli enti del comparto, un vincolo o una previsione assolutamente inderogabile.

Infatti, ogni decisione in ordine all'articolazione dell'orario di servizio degli uffici compete sempre alle autonome valutazioni organizzative dell'ente, che vi provvederà nel rispetto delle competenze come risultanti dal regolamento degli uffici e dei servizi.

L'articolazione dell'orario di lavoro del personale, che deve essere funzionale all'orario di servizio, compete ugualmente all'ente.

In questa sede, l'ente tiene conto, nell'ambito di una valutazione complessiva, sia delle esigenze organizzative da soddisfare sia della consistenza del personale in servizio, sia delle risorse decentrate disponibili per l'eventuale applicazione di istituti previsti dalla disciplina del CCNL, in connessione a particolari forme di distribuzione o di articolazione dell'orario di lavoro.

In linea generale, quindi, l'ente può certamente decidere un'articolazione dell'orario di servizio e, quindi, anche dell'orario ordinario di lavoro, su sei giorni settimanali, ove questa, come detto, sia richiesta da proprie e specifiche necessità operative e funzionali dell'ente o da particolari caratteristiche dell'utenza.

Alla luce di quanto detto, appare evidente che la scrivente Agenzia non può esprimere in materia alcuna valutazione, in quanto solo l'ente, nella sua veste di datore di lavoro, sulla base di un proprio ed autonomo apprezzamento delle esigenze organizzative ed operative da soddisfare, può decidere se articolare l'orario di servizio e di lavoro su sei giorni, anziché su cinque, e se limitare, eventualmente, una tale opzione solo ad alcuni specifici servizi, per i quali le esigenze di cui si è detto si manifestano con maggiore intensità ed evidenza.

Si coglie l'occasione per ricordare che:

1. l'orario di servizio e di apertura al pubblico non sono in alcun modo oggetto di relazioni sindacali;
2. solo l'articolazione delle tipologie dell'orario di lavoro è oggetto di confronto, ai sensi dell'art.5, comma 3, lett.a), del CCCNL del 21.5.2018.

Distinti saluti.

Il Direttore
Dr. Gianfranco Rucco

